



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

**SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI**

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 5681 - Data adozione: 18/04/2018**

Oggetto: Ecogest Srl (P.I. 00519200976). Rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da Enel Green Power Spa con sede legale in via Zarini, 24/28 nel comune di Prato e sede operativa ubicata all'interno dell'ex centrale Enel Green Power Larderello 2 nel comune di Pomarance (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2018

**Validità sconosciuta**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA

Data: 18/04/2018 12:18:35 CEST

Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta: 2018AD006618

## IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi con particolare riferimento alle Parti Terza, Quarta e Quinta;

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e smi. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

RICHIAMATA la vigente legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo come da ultimo modificato dalla D.P.G.R. Toscana n. 13/R del 29/03/2017;

VISTA altresì la D.P.R.G. Toscana 29/03/2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”;

RICHIAMATA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 e smi “ Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana 08/09/2008, n. 46/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “ Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA, inoltre, la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell’inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e smi; il DPR 19 ottobre 2011 n. 227; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

RICHIAMATA, altresì, la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi "Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- la determinazione dirigenziale n. 4054 del 09/08/2007 con la quale l'allora competente Provincia di Pisa ha rilasciato alla Società Enel Produzione Spa l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi ubicato presso la centrale di Larderello 2 nel comune di Pomarance (PI);

- la determinazione dirigenziale n. 620 del 20/02/2015 e smi con la quale l'allora competente Provincia di Pisa ha rilasciato la voltura con modifica della D.D. n. 4054/2007 sopracitata alla Società Ecogest Srl;

VISTA l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione, ex art. 208 D.Lgs 152/06 e smi, sopracitata – atti Regione Toscana prot. n. 529431 del 30/12/2016 – trasmessa dal SUAP Associato Volterra – Pomarance (codice pratica ARAMIS n. 21668) – presentata dalla Società Ecogest Srl;

RICHIAMATA la nota - atti Regione Toscana prot. n. 20948 del 17/01/2017 – con la quale è stata comunicata alla Società Ecogest Srl la sospensione del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi, in attesa dell'espletamento della procedura di cui all'art. 43 comma 6 L.R. n. 10/2010 e smi;

VISTO il decreto dirigenziale n. 11723 del 07/08/2017, rilasciato dal Settore regionale "Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale", con il quale l'impianto in oggetto è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni formulate in narrativa al decreto stesso;

VISTA la nota - atti Regione Toscana prot. n. 390037 del 08/08/2017 – con la quale la Società ha comunicato, tra l'altro, che in attesa dell'espressione da parte della Regione Toscana in merito al rinnovo dell'autorizzazione al recupero dei rifiuti avrebbe proseguito l'attività in virtù di quanto previsto dall'art. 208 c.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTA la documentazione inviata dalla Società – atti Regione Toscana prot. n. 451633 del 25/09/2017 - trasmessa dal SUAP Associato Volterra – Pomarance con nota prot. n. 6080 del 22/09/2017- integrata con la nota – atti Regione Toscana prot. n. 485689 del 12/10/2017 trasmessa dal SUAP Unione Montana Alta Val di Cecina – con la quale è stato riattivato il procedimento di rinnovo ex art. 208 D.Lgs 152/06 e smi sospeso in data 17/01/2017;

VISTA l'istanza - atti Regione Toscana prot. n. 485689 del 12/10/2017 - per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi relativa al nuovo impianto di disidratazione di rifiuti fangosi prodotti da Enel G.P. Spa e la contestuale richiesta di ricondurre a un unico atto autorizzativo i due impianti che ricadono ambedue nella medesima area data in disponibilità da Enel GP Spa a Ecogest Srl con un unico accesso a comune (impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi e impianto di disidratazione di rifiuti fangosi) - trasmessa dal SUAP Unione Montana Alta Val di Cecina (codice pratica ARAMIS n. 21314) – presentata dalla Società Ecogest Srl;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4009 del 21/12/2016, rilasciato dal Settore regionale “Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale”, con il quale l'impianto di disidratazione fanghi è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni formulate in narrativa al decreto stesso;

RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi, trasmesso con nota atti Regione Toscana prot. n. 536980 del 09/11/2017 agli Enti coinvolti nel procedimento e al proponente, tenutasi il 07/11/2017, che si è conclusa con la richiesta di documentazione integrativa e l'interruzione, ai sensi dell'art. 208 c. 9 del D.Lgs 152/06 e smi, dei tempi del procedimento;

DATO ATTO che la conferenza di servizi sopracitata ha deciso, tra l'altro, di accogliere la richiesta della Società Ecogest srl di unificare in un unico atto autorizzativo i due procedimenti relativi ai seguenti impianti che insistono nello stesso sito:

- a) deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- b) disidratazione di rifiuti fangosi prodotti da Enel Green Power;

relativi rispettivamente al rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di cui alla lettera a) e al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di cui alla lettera b), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi;

VISTA la documentazione integrativa – atti Regione Toscana prot. n. 600703 del 14/12/2017 – trasmessa dal SUAP Unione Montana Alta Val di Cecina con nota prot. n. 6725 del 13/12/2017 – richiesta a seguito degli esiti della CdS sopracitata, presentata dalla Ecogest Srl;

VISTA la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'art. 208 c. 3 del D.Lgs 152/06 e smi, trasmessa con nota atti Regione Toscana prot. n. 97178 del 21/02/2018 agli Enti coinvolti nel procedimento e al proponente, riunitasi il 16/02/2018, che ha espresso parere favorevole alla conclusione dei due procedimenti sopracitati con prescrizioni;

VISTA la polizza n. EIBR1701231 del 31/07/2017 e l'appendice n. 2 alla polizza suddetta emessa da Euroins Insurance PLC a favore della Regione Toscana, conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e smi;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile della posizione organizzativa "Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale Distretto Centro Costa";

DATO ATTO altresì che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei, 40 - Livorno*;

## DECRETA

- 1) di rinnovare con modifica alla società Ecogest Srl (P.IVA e C. F. n. 00519200976), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata dall'allora competente Provincia di Pisa con D.D. n. 4054 del 09/08/2007 alla società Enel Produzione Spa e volturata con D.D. n. 620 del 20/02/2015 e smi alla società Ecogest Srl, per l'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da Enel Green Power Spa con sede legale in via Zarini, 24/28 nel comune di Prato e sede operativa ubicata all'interno dell'ex centrale Enel Green Power Larderello 2 nel comune di Pomarance (PI);
- 2) che la modifica sostanziale consiste nella realizzazione e l'esercizio dell'impianto di disidratazione di rifiuti fangosi di perforazione dei pozzi geotermici prodotti da Enel Green Power Spa (operazione D9) mediante un processo di dewatering con filtrazione forzata in struttura tubolare geotessile come da progetto approvato in sede di conferenza di servizi conformemente alla documentazione progettuale presentata;
- 3) di stabilire quanto segue:
  - 3.1. che nel sito insistono:
    - 3.1.a. l'impianto A): deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R13 e D15);
    - 3.1.b. l'impianto B): disidratazione rifiuti fangosi prodotti da Enel Green Power Spa (operazione D9);
  - 3.2. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio degli impianti sono quelle contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.3. che la configurazione impiantistica è quella riportata nell'Allegato 2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
  - 3.4. che almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione stipulata con Enel Green Power Spa (scadenza 01/07/2020) dovrà essere presentata, da parte della società Ecogest Srl, nuova documentazione attestante la disponibilità dell'area pena la validità della presente autorizzazione;
  - 3.5. che prima della messa in esercizio del nuovo impianto di disidratazione fanghi (impianto B) la Società:

3.5.a. dovrà aver assolto gli obblighi stabiliti dal Comune di Pomarance (stipula di apposita convenzione e pagamento oneri di urbanizzazione) inviando alla “Regione Toscana – Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti” apposita attestazione dell’assolvimento degli stessi ;

3.5.b. dovrà comunicare, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 comma 6 del DPGRT n. 13/R/2017, la data di inizio e ultimazione dei lavori e la dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, allo scopo di permettere a questa Amministrazione di eseguire apposito sopralluogo ispettivo. A tal fine, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 del DPGRT n. 13/R/2017, si precisa che l’attività di gestione dell’impianto potrà essere intrapresa solo a seguito della comunicazione di esito positivo della verifica di cui allo stesso comma 7 da parte di questa Amministrazione;

3.5.c. dovrà essere prestata idonea garanzia finanziaria, conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e s.m.i, o appendice di integrazione a quella già in essere contestualmente alla dichiarazione del direttore lavori di cui all’art. 6 comma 6 del DPGRT n. 13/R/2017;

- 4) di dare atto che il ripristino del sito a dismissione dell’impianto dovrà prevedere le attività pianificate nel documento: “Piano di ripristino ambientale” - atti Regione Toscana prot. n. 451633 del 25/09/2017 con le seguenti prescrizioni:

4.1. dovrà essere attuato quanto previsto al punto 2.4 “matrice suolo e sottosuolo” dell’Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

4.2. dovrà essere comunicata tempestivamente la decisione di cessare l’attività che comporta, la chiusura del centro, lo sgombero e la pulizia dell’area interessata;

4.3. il piano di ripristino ambientale dell’area, da attuare alla chiusura dell’impianto dovrà comunque essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell’area in relazione alla destinazione d’uso prevista per l’area stessa, previa verifica dell’assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dall’art 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i;

- 5) di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
- 6) di precisare che, in conformità con quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, la presente autorizzazione ha validità fino al 01/07/2027 ed è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dovrà essere richiesto il suo rinnovo;
- 7) di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all’impianto;
- 8) di precisare, inoltre che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;
- 9) di precisare, in aggiunta che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06 e smi;
- 10) di ricordare che il titolare della presente autorizzazione dovrà rispettare anche le prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti di esclusione dalla VIA rilasciati dal settore regionale “VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale” rispettivamente con provvedimenti n. 4009 del 21/12/2016 (per l’impianto B) e n. 11723 del 07/08/2017 (per l’impianto A);
- 11) di trasmettere il presente Atto al SUAP Unione Montana Alta Val di Cecina al fine dell’espletamento delle proprie competenze per:

11.1. la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT n. 1227/2015 e smi, alla Società Ecogest Srl, comunicando alla “Regione Toscana – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti” la data di avvenuta consegna;

11.2. l’invio per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Pomarance, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, all’ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Pisa, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell’art. 208 comma 17bis del D.L.gs 152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

- 1 *Allegato 1- Prescrizioni*  
*19b13b6be9e6440d3beb0c990c5954c758972996af6a91a57e627c9ea7ef3bea*
- 2 *Allegato 2 - Planimetria impianto*  
*80759bc41351f2e8adb4af956f75b1da275f5298ba08796519a48c075ee9b109*

## CERTIFICAZIONE

**Validità sconosciuta**

Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO

Data: 18/04/2018 16:34:15 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



